

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA MUSEALE DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, in coerenza con la Convenzione e con il quadro normativo vigente, le modalità di adesione e di partecipazione al Sistema.

Art. 2 – Modalità di adesione al Sistema

1. Possono aderire al Sistema altri musei, ecomusei, o strutture assimilabili a strutture museali, pubblici o privati, che cumulativamente:

a) siano ubicati nel territorio della provincia di Lucca;

b) si impegnino a perseguire le finalità e il conseguimento dei requisiti previsti dell'art 5 del Regolamento D.P.G.R. n. 22/R del 6 giugno 2011 e della L.R. n. 21/2010, ai sensi dell'art. 17 della medesima legge;

c) siano funzionanti e aperti al pubblico.

3. I soggetti che intendono partecipare al Sistema inoltrano la propria domanda di ammissione al presidente dell'Assemblea. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti nella prima assemblea utile successiva al ricevimento della domanda, previo parere favorevole del Comitato tecnico in merito al possesso dei requisiti di cui al comma 1.

4. I nuovi soggetti ammessi al Sistema sono tenuti a sottoscrivere la presente Convenzione e versare la quota annuale di adesione di cui al successivo art. 6.

Art. 3 – Recesso

1. Ciascun soggetto aderente può recedere dalla presente Convenzione, decorso almeno un anno dalla sua stipula o dalla delibera dell'Assemblea di cui al precedente art. 2.

2. I soggetti che intendono recedere sono tenuti a:

a) darne comunicazione motivata all'Assemblea, con preavviso di almeno tre mesi;

b) regolarizzare previamente la propria partecipazione finanziaria al Sistema mediante estinzione della quota relativa anche all'anno in cui si presenta richiesta di recesso, nonché della quota di finanziamento e/o di cofinanziamento relativa a progetti riferiti allo stesso esercizio.

Art. 4 – Sospensione ed esclusione dal Sistema

1. Qualora un Museo del Sistema non versi la quota annuale per due annualità consecutive verrà sospeso dalla partecipazione e dai servizi erogati dal Sistema a seguito di delibera assembleare. Il Museo verrà reintegrato soltanto attraverso il versamento completo delle quote dovute.

2. L'esclusione di un Museo avviene per gravi inadempienze o gravi irregolarità.



3. La sospensione e l'esclusione sono deliberate dall'Assemblea.

Art. 5 – Impegni dei soggetti aderenti

1. Fermo restando quanto disposto dai successivi artt. 6 e 7 del presente Regolamento, i soggetti aderenti si impegnano a:

a) collaborare con le proprie strutture organizzative alla realizzazione delle finalità, dei programmi e delle attività di cui alla presente Convenzione;

b) concorrere, finanziariamente ovvero attraverso contributi in servizi e/o risorse organizzative, e nei limiti delle proprie disponibilità, ai progetti e alle attività del Sistema, in linea e nel contesto della propria programmazione ed eventualmente facendosi promotori di progetti da sviluppare in cooperazione con altri Musei del Sistema;

c) erogare entro il mese di marzo di ogni anno la quota di adesione al Sistema, così come prevista dal presente Regolamento, inviando all'Ente capofila comunicazione dell'avvenuto pagamento;

d) rispettare le condizioni e i requisiti previsti dalla L.R. 21/2010 e ss. mm. e ii. e, in particolare, quelli indicati all'art. 17 in merito ai Musei aderenti ai Sistemi museali;

e) inserire nel proprio materiale promozionale, e ovunque sia utile, anche il logo del Sistema, come indicazione di appartenenza, anche per iniziative proprie e non di rete, oltre al logo della Regione Toscana, laddove sia richiesto, secondo le indicazioni fornite dalla Regione;

f) trasmettere tempestivamente all'Ente capofila o al soggetto gestore della banca dati e/o del sito web dati, informazioni, notizie e documenti, anche relativi a eventi promossi dal proprio museo, utili all'aggiornamento della banca dati del Sistema e del sito web;

g) utilizzare per la comunicazione delle proprie attività (dai depliant ai manifesti/locandine ai pannelli esplicativi nei Musei, sino ai siti web dedicati) la grafica coordinata eventualmente fornita dal Sistema;

h) rispettare i tempi indicati dall'Ente capofila per l'inoltro di progetti e rendiconti;

i) aggiornare annualmente, secondo le scadenze indicate dalla Regione, il data base regionale sui Musei, obbligatorio ai fini del conseguimento dei finanziamenti;

l) comunicare in tempo utile all'Ente capofila le informazioni relative alle proprie attività, inviando altresì materiale promozionale in formato elettronico per l'inserimento nella sezione delle news del sito e in altri siti di comunicazione/promozione, nonché permettere l'invio delle informazioni alla newsletter;

m) rispettare ed applicare le decisioni dell'Assemblea;

n) comunicare agli eventuali soggetti terzi che gestiscono i Musei decisioni o progetti o quant'altro riguardi la vita del Sistema e i relativi adempimenti;

o) provvedere all'aggiornamento delle schede di monitoraggio relativamente ai dati anagrafici, alle forme di gestione e ai visitatori.

Art. 6 – Risorse finanziarie

1. I soggetti aderenti partecipano alle spese generali di funzionamento del Sistema con quote annuali determinate ai sensi del presente articolo:
2. I Musei aderenti alla presente Convenzione conferiscono ciascuno una quota annuale di adesione quantificata in tre fasce:
 - a) Musei appartenenti a comuni fino a 20.000 abitanti oppure musei privati: € 500,00;
 - b) Musei appartenenti a comuni da 20.000 a 40.000 abitanti: € 750,00;
 - c) Musei appartenenti a comuni ed enti oltre 40.000 abitanti o alla Provincia: € 1.500,00.
3. I Musei partecipanti possono individuare risorse aggiuntive sul proprio bilancio per contribuire alle attività del Sistema.
4. Ulteriori risorse possono provenire da forme di finanziamento, pubbliche o private, da contratti di sponsorizzazione o da attività di fund raising, nel rispetto della legislazione vigente in materia.
5. Le quote di adesione non coprono le eventuali quote di compartecipazione richieste ai singoli soggetti aderenti ai fini della partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei.

Art. 7 – Mezzi e personale

1. Ciascun soggetto aderente contribuisce alle attività del Sistema entro i limiti delle proprie le risorse e disponibilità del personale.
2. Ai fini dello svolgimento delle attività di supporto al Sistema, l'Ente capofila si avvale di una o più professionalità da allocare presso la propria sede.
3. Uno o più Musei aderenti possono concordare con l'Ente capofila ulteriori modalità di collaborazione, ivi compresa la messa a disposizione di mezzi e personale.
4. Qualora necessario, il Sistema può avvalersi della consulenza di soggetti esterni.
5. La disciplina delle spese ammissibili a rimborso, dei tetti massimi e delle modalità di liquidazione è rimessa a una delibera dell'Assemblea, adottata ai sensi dell'art. 7, co. 2, lett. h) della Convenzione.

Art. 8 – Modifica del Regolamento

1. La modifica del presente Regolamento è deliberata dall'Assemblea, a maggioranza assoluta, previo parere favorevole del Comitato tecnico. La modifica del Regolamento deve essere approvata da tutti i soggetti aderenti, secondo le relative discipline interne.



